



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ATTUARI
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

**AUDIZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
NAZIONALE DEGLI ATTUARI PRESSO LA X
COMMISSIONE INDUSTRIA DEL SENATO DELLA
REPUBBLICA SUL RECEPIMENTO DELLA
DIRETTIVA 2009/138/CE (*SOLVENCY II*) –
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO
APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI IL
10 FEBBRAIO 2015 RIGUARDANTE IL CODICE
DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE NOVELLATO
(ATTO DI GOVERNO N. 146)**

ROMA, 26 MARZO 2015

Preliminarmente, seppur brevemente, mi pregio riportare di seguito un riepilogo sintetico della figura professionale dell'Attuario che svolge da sempre una attività fondamentale nel settore assicurativo (e non solo) in Italia, in Europa e nel Mondo.

Attuario - Legge Istitutiva del 1942 con relativo Albo professionale, appartenente alla categoria delle professioni regolamentate riconosciute dalla Costituzione, vigilato dal Ministero di Giustizia; matematico, statistico, esperto di finanza specializzato nel campo delle probabilità: settori di applicazione tipici: assicurazioni vita e danni (anche RCA), *risk management*, previdenza di base e fondi pensione, fondi sanitari, finanza. 80000 nel mondo, 16000 in Europa, 900 in Italia, in espansione ovunque; nel nostro Paese la domanda supera l'offerta; corso di studio impegnativo (5 anni) e altamente specializzato con esame di stato e formazione continua obbligatoria. L'Ordine degli Attuari ha emanato in questi anni numerose linee guida professionali nei vari settori e dispone di un codice deontologico aggiornato ai più elevati standard internazionali. Con l'avvento di *Solvency II* nelle assicurazioni e dell'*ERM (Enterprise Risk Management)* ci sono grandi prospettive di sviluppo. Inoltre con il progetto di sviluppo negli ultimi 4 anni messo in atto dal Consiglio Nazionale la visibilità istituzionale e professionale degli Attuari è cresciuta notevolmente e con essa anche le iscrizioni ai relativi corsi universitari.

Relativamente alla questione di cui all'oggetto abbiamo già rilevato in tutte le sedi competenti che all'improvviso, quando peraltro si sapeva l'esatto contrario, nella proposta di modifica del Codice delle Assicurazioni dovuta al recepimento della Direttiva Europea *Solvency II* che entrerà in vigore dal 1 gennaio 2016 sono state eliminate tutte le storiche riserve di attività previste da tempo nella normativa assicurativa (Attuario Revisore (1978), Attuario Incaricato Vita (1997), Attuario Incaricato RCA (2004) e anche la sottoscrizione della relazione tecnica dei programmi di attività). Tali riserve nel tempo sono state chieste di fatto dal mercato e dall'Organo di Vigilanza stesso e sono da sempre legate ad esigenze effettive di lavoro, sostanza, necessità effettiva riconosciuta dagli operatori del settore di avere un

controllo di terzietà con particolare riferimento a due aspetti fondamentali della vita delle Compagnie di Assicurazione, tariffe e riserve tecniche, quest'ultime rappresentando di gran lunga la voce più importante del bilancio. Tutto ciò è a maggior ragione inspiegabile e ingiustificabile dal momento che, rispetto al passato, il bilancio civilistico fondato sui principi del costo storico, sui cui si basano dividendi e imposte, rimane e quindi nulla risulta cambiato, né tanto meno questa modifica è stata richiesta dalla Direttiva Solvency II, manifestandosi peraltro anche un evidente eccesso di delega. Si osserva anche che nel novellato Codice delle Assicurazioni è stata inserita, come previsto dalla citata Direttiva, la Funzione Attuariale che però ha tutt'altro ruolo essendo destinata alla verifica della solvibilità basata su criteri di valutazione completamente diversi da quelli utilizzati per il bilancio civilistico. Sul tema ci è stato più volte ribadito dall'Organo di Vigilanza che non solo non sussiste alcun tipo di contiguità tra l'Attuario Incaricato Vita e RCA (*quest'ultimo, peraltro, certificando in modo autonomo e indipendente anche le tariffe, ha altresì un ruolo rilevante di natura pubblicistica*) e la Funzione Attuariale, ma che le prime due figure avrebbero continuato ad operare proprio per le ragioni di cui sopra a sostegno dell'opera di vigilanza come fanno da anni, al punto che tale concetto è stato poi riportato nella Circolare dell'Ordine degli Attuari sulla Funzione Attuariale del 18 dicembre 2014 (allegata agli atti della presente audizione). Quest'ultima, inoltre, ha previsto anche i requisiti di questa nuova ed importante Funzione. Tra questi requisiti sono stati indicati anche quelli per la struttura operativa e per il responsabile, prevedendo che nella sola struttura operativa possano operare anche diverse professionalità in misura limitata purché possiedano i requisiti di carattere generale previsti dalla *Direttiva Solvency II*. Nel testo approvato dal Consiglio dei Ministri del 10 febbraio u.s. per la Funzione Attuariale è stato inserito il richiamo all'Attuario iscritto all'Albo professionale ma il ruolo esclusivo non è stato però adeguatamente riconosciuto, il che appare in contrasto con il nostro ordinamento, in particolare con le esigenze di protezione degli interessi pubblici coinvolti dall'esercizio dell'impresa assicurativa, primo fa tutti quello della garanzia di solvibilità di sistema.

Alla luce di tutte le precedenti considerazioni è pertanto necessario che la Commissione inviti il Governo a riconsiderare le modifiche al Codice delle Assicurazioni previste nello schema di decreto legislativo, ed in particolare a modificare le misure volte ad eliminare il ricorso all'Attuario iscritto nell'albo professionale: la presenza dell'Attuario iscritto nell'Albo professionale rappresenta piuttosto un valore aggiunto del Codice delle Assicurazioni, e sicuro presidio per la solvibilità delle imprese del settore, in piena coerenza con gli obiettivi della direttiva in corso di recepimento; laddove tale presidio è stato inserito, ovvero nella sola Funzione Attuariale, il relativo ruolo necessita di un più esclusivo riconoscimento.

Un sintetico riepilogo grafico è di seguito illustrato:

PRIMA	CRITERIO DI VALUTAZIONE	FIGURA PREVISTA
Bilancio Distribuzione utili Imposte Solvibilità	Costo storico	Attuario Incaricato Vita e RCA Attuario Revisore
DOPO	CRITERIO DI VALUTAZIONE	FIGURA PREVISTA
Bilancio Distribuzione utili Imposte (*)	Costo storico (*)	nessuna - manca essenziale controllo di terzietà (*)
Solvibilità	<i>Fair value</i>	Funzione Attuariale

() non rientranti nella sfera di recepimento della direttiva Solvency II*

Tutto ciò trova inoltre un dettagliato riscontro nella lettera di risposta inviata dall'Ordine degli Attuari al Ministero dello Sviluppo Economico del 14 gennaio 2015 e **nell'autorevole parere del Prof. Gallo**, documenti agli atti della presente audizione, nonché **nelle osservazioni espresse alcuni giorni fa dalla Commissione Affari Costituzionali e dirette proprio a questa Autorevole Commissione.**

Ne consegue da tali considerazioni che non vi è alcuna ragione di sostanza né giuridica per eliminare le richiamate riserve di attività (Attuari Incaricati Vita e RCA e Attuario Revisore), né tanto meno per non riconoscere la riserva di attività alla Funzione Attuariale stante il nostro ordinamento.

Ringraziando per l'attenzione prestata si resta a disposizione per ogni approfondimento in merito.

Il Presidente
Giampaolo Crenca
